

Codice A1816B

D.D. 1 luglio 2021, n. 1889

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di S. Damiano Macra - Interventi selvicolturali In Comune di S. Damiano Macra, località Comba Arnaud - Istanza n. 59955/2021 - Rinnovo precedente autorizzazione, istanza n. 32995/2016.



ATTO DD 1889/A1816B/2021

DEL 01/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di S. Damiano Macra - Interventi selvicolturali In Comune di S. Damiano Macra, località Comba Arnaud – Istanza n. 59955/2021 – Rinnovo precedente autorizzazione, istanza n. 32995/2016.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO della domanda n. 32995/2016 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di S. Damiano Macra, pervenuta in data 29/11/2016 – assunta al Protocollo n. 51230;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 3600 in data 12/12/2016, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

TENUTO CONTO che in data 14/06/2021 (Prot. n. 27851) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, la richiesta di rinnovo della precedente all'autorizzazione concessa, di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata, con istanza n. 59955/2021;

VISTO il verbale di istruttoria a firma del Dott. For. Fabrizio Maglioni, in data 24/06/2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi

dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il rinnovo della precedente autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3600/2016, richiesto con l'istanza n. 59955/2021 al Comune di S. Damiano Macra (nella persona del Sindaco, Sig. Gianti Giorgio), con le prescrizioni di seguito riportate:

1. si ritiene ammissibile la prosecuzione dell'intervento proposto sui terreni individuati a Catasto in Comune di S. Damiano Macra, Sez. cens. A, F. 8 Mappale 1, F. 10 Mappale 287, F. 11 Mappale 2, su una superficie complessiva di 14,0000 ha;
 2. la superficie complessiva di intervento autorizzabile è pari a 14,0000 ha, interessata da una faggeta con latifoglie in alternanza a mosaico tra bosco di altofusto e ceduo invecchiato da porre in conversione;
 3. si conferma l'approvazione della contrassegnatura delle piante assegnate per la conservazione ed il relativo piedilista;
 4. si conferma l'approvazione il numero di piante prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 6422; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti di calcolo dei dati desunti dal cavallettamento totale effettuato;
 5. si conferma il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 1968 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 6. non potranno essere tagliate piante le contrassegnate in rosso per il rilascio e quelle contrassegnate in giallo, da rilasciare a tempo indefinito;
 7. si conferma l'approvazione del tracciato delle vie temporanee di esbosco (n. 3 tratti) per complessivi 1000 ml; si rammenta l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dall'art. 52 del regolamento forestale; qualora, prima dell'inizio dei lavori o durante l'esecuzione degli stessi, ne risultasse necessaria una variazione dei tratti indicati in progetto, dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte (Sportello Forestale) apposita richiesta di variante da sottoporre ad approvazione;
 8. relativamente alla conservazione della biodiversità, si propone di prescrivere la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
 9. i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
 10. uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
 11. i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6);
 12. entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato;
 13. ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'art. 7 della L.r. n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
 14. a conclusione dell'intervento devono essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate (desunte dall'art. 34 del regolamento).
- "2. In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:
- 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino

dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
2c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
2c1) chiusura e protezione degli accessi;
2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

Relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe